



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID: 8617] Procedura di V.I.A./PNIEC, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto denominato: "Taccu sa Pruna" – Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità". Proponente: Edison S.p.A. - Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.). Richiesta osservazioni su integrazioni.

In riferimento alla nota di pari oggetto avente prot. n. 21614 del 17.07.2023, acquisita da questa Direzione generale al prot. n. 7706 del 18.07.2023, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si ribadisce la necessità di acquisire il provvedimento col quale l'istanza è stata ritenuta procedibile, come risulta dalla comunicazione MiTE prot. n. 108182 del 08/09/2022 e si ritiene, inoltre, di rilevare quanto segue.

La Società proponente, al punto 2.4.1.1 delle osservazioni contenute nel documento che si riscontra, asserisce che la disciplina regionale, che ha individuato l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) quale unico gestore delle infrastrutture e degli impianti del Sistema Idrico Multisetoriale regionale, sarebbe in contrasto con le disposizioni contenute nel R.D. 1775/1933, che rappresenterebbero *"senz'altro un limite all'esercizio della potestà legislativa regionale al quale la Regione è obbligata ad attenersi, determinandosi, in caso diverso, ove cioè essa pretenda di legiferare in contrasto con la norma nazionale, una violazione del riparto delle competenze legislative sancita dall'art. 117, comma 3, della Costituzione"*.

Si osserva, per contro, che le disposizioni contenute nel R.D. 1775/1933, devono essere interpretate alla luce dell'evoluzione normativa. Al riguardo, si richiama il parere reso, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 287 /1990, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella riunione del 16 febbraio 2021, con il quale si segnala che *"detto corpus normativo non è conforme ai principi comunitari in materia di attribuzione di titoli per l'esercizio di attività economiche i quali, in ragione della scarsità delle risorse che utilizzano, sono per definizione in numero limitato, e per tale motivo richiedono l'adozione di modalità concorrenziali per la loro assegnazione, nonché per i loro rinnovi"*.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Infine, si rileva che il riferimento al *“Regolamento concernente i criteri e le modalità d'uso da parte di terzi delle infrastrutture, delle opere e relative pertinenze appartenenti al Sistema Idrico Multisetoriale della Regione Autonoma della Sardegna”*, approvato da ENAS con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 04.02.2016, è assolutamente inconferente. Si evidenzia, infatti, che il procedimento disciplinato con il citato regolamento non attiene al rilascio di concessioni di derivazione della risorsa idrica di cui all'art. 6 del R.D. n. 1775/1933, di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ma riguarda il rilascio di concessioni/autorizzazioni all'occupazione di un'area o di uno specchio acqueo di pertinenza del SIMR precipuamente per finalità turistico, ricreative e sportive, di competenza dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.

Ciò premesso, con riguardo alle specifiche competenze della scrivente Direzione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, si evidenzia quanto segue.

Aspetti relativi alla tutela delle acque e alla pianificazione delle risorse idriche

Nel richiamare integralmente il contenuto della propria nota prot. n. 10196 del 14.10.2022 si osserva quanto segue.

Aspetti relativi alla tutela delle acque

In relazione all'allegato C -Proposta Piano di Monitoraggio Ambientale- al Doc. No. P0030780-1-H5 Rev. 1 – Luglio 2023 si prende atto che il proponente ha accettato le richieste di cui alla citata nota ARDIS prot. n. 10196 del 14.10.2022 e si osserva che:

- a pag.17 il proponente riporta che *“Il monitoraggio delle acque superficiali permetterà di identificare situazioni di alterazione che possono avvenire a monte e a valle del punto di campionamento, al fine di poter intervenire tempestivamente in caso i valori misurati superino le soglie di attenzione.”* Il concetto di soglia di attenzione non è sviluppato né approfondito rimanendo vago e indefinito;
- per quanto riguarda i parametri oggetto di monitoraggio, il proponente distingue tra analisi fisiche, chimiche e biologiche e classificazione dello stato ecologico. Ai sensi della direttiva 2014/52/UE, recepita dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.107, il monitoraggio ambientale, è finalizzato al



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

controllo degli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione e dall'esercizio di un'opera, all'identificazione di eventuali effetti negativi significativi imprevisti e alla adozione di opportune misure correttive. Il suo scopo, quindi, non è quello di classificare un corpo idrico, attività che, pacificamente, esula dalle competenze del proponente;

- nella nota ARDIS succitata è stato richiesto al proponente di monitorare i seguenti parametri di base: temperatura, conducibilità, pH, torbidità; ossigeno e ossigeno come % di saturazione mediante l'utilizzo di una sonda multiparametrica con frequenze di registrazione di almeno 1 m fino ad un metro dal fondo. Nell'allegato C succitato non è stato previsto il monitoraggio in continuo;
- in relazione ai parametri da monitorare con sonda multiparametrica la nota ARDIS non prevede che il monitoraggio della clorofilla sia effettuato con questa modalità come invece indicato dal proponente nel documento P0030780-1-H8_Risposte_a_Osservazioni pg.112. Si osserva che la determinazione della clorofilla "a" perché possa essere ritenuta affidabile, deve essere effettuata in laboratorio secondo le tecniche analitiche ufficiali approvate in quanto il metodo di rilevazione tramite l'utilizzo della sonda è un metodo speditivo e orientativo, ma facilmente inficiabile dalla torbidità del mezzo acquoso e dalla mancanza di una manutenzione continua della sonda.
- a pag. 19 il proponente riporta che: "*Le analisi di laboratorio saranno effettuate in accordo agli standard in uso presso laboratori certificati che seguiranno tecniche analitiche standard. Le misurazioni saranno accompagnate da idoneo certificato.*" Si ribadisce che le analisi dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, in quanto non vi è equivalenza tra laboratorio accreditato e laboratorio certificato;
- per quanto riguarda la frequenza del monitoraggio in fase di esercizio, si ribadisce che essa dovrà avere una frequenza mensile per tutta la durata di esercizio dell'opera e non come riportato dal proponente "... con frequenza mensile durante l'anno successivo alla messa in esercizio dell'opera a progetto". Così come riportato nella succitata nota ARDIS, resta inteso che il Piano di monitoraggio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

è da considerarsi dinamico; pertanto, in relazione ai risultati del monitoraggio è facoltà dell'autorità competente richiedere ulteriori campionamenti (anche in stazioni diverse), analisi e parametri analitici, ovvero ridurre le frequenze dei campionamenti e i parametri da determinare. Inoltre, in conseguenza dell'evoluzione della qualità delle acque, è facoltà dell'autorità competente richiedere il campionamento e l'analisi delle acque in ingresso all'invaso del Mulargia a Monte Su Rei e nello stesso invaso.

In relazione al Doc. No. P0030780-1-H1 Rev. 1 - Luglio 2023 – Studio di impatto ambientale si osserva che:

- Al paragrafo 3.2.2, in diverse parti del documento citato e di altri documenti allegati si fa riferimento al PTA (Piano di Tutela delle Acque), inquadrando l'opera in relazione a quanto prescritto dal suddetto piano e facendo riferimento alle classificazioni in esso contenute. Si fa presente che per quanto sia cronologicamente corretto fare riferimento all'esistenza del PTA, non è corretto fare riferimento alla suddivisione in UIO e alle classificazioni in esso contenute, in quanto non solo sono state effettuate ai sensi del D.Lgs.152/99 ormai abrogato dal D.Lgs.152/06, ma fanno riferimento ad anni dal 2002 al 2004, quindi notevolmente superate. Pertanto, poiché il Distretto Idrografico della Sardegna coincide col territorio regionale, l'aggiornamento del PTA farà riferimento ai contenuti del Piano di Gestione del Distretto idrografico attuale, vigente e pubblicato nel dicembre 2021, adottato prima con Delibera n. 16 del 21 dicembre 2021 e, a conclusione dell'iter di richiesta del parere della competente Commissione del Consiglio regionale della Sardegna previsto dall'art. 9 della L.R. 19 /2006, con Delibera n. 2 del 11 febbraio 2022 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna.
- a pag. 24 il proponente riporta che: *"Il progetto in esame, che prevede lo spostamento di volumi di acqua dal bacino inferiore a quello superiore e viceversa, non comporta attività che possano causare il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici interessati."* Questa affermazione è ribadita, in particolare, nel documento Doc.No.P0030780-1-H11 Rev.0 –Luglio 2023- Risposta alla richiesta di integrazioni del MASE- al paragrafo 4.1.15 –Impatti sulla qualità delle acque per esercizio progetto-



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

nel quale il proponente riporta che:”è possibile affermare che l'acqua utilizzata durante l'esercizio, prelevata direttamente dal Lago Flumendosa (bacino di valle), non subirà alcuna modifica chimica nella composizione e nell'ossigenazione rispetto al suo stato originario.” Si riscontra che tali affermazioni non sono supportate da uno studio specialistico né da valutazioni predittive di tipo modellistico né da dati scientifici;

- in relazione alla previsione dell'attivazione di nuovi scarichi, in acque superficiali e/o su suolo, sia in fase di cantiere sia in quella di esercizio si rammenta che è vigente la direttiva regionale - disciplina sugli scarichi della Regione Autonoma della Sardegna (Deliberazione n. 69/25 del 10.12.2008), la quale prevede :
- all'art. 10 (divieti di scarico), comma 4, il divieto di nuovi scarichi diretti di acque reflue, anche se depurate, ad eccezione di quelli derivanti dalla regolamentazione del regime delle acque, in laghi naturali e artificiali, acque di transizione e nei due chilometri terminali dei corsi d'acqua prima dell'immissione nelle acque di mare prospicienti le zone dedite alla balneazione;
- all'art. 13 (Recapiti e regime autorizzatorio), comma 5, in relazione agli scarichi civili, lo scarico sul suolo solo in caso di accertata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali o a riutilizzare il refluo. Tale tipologia di scarico può essere ammesso nel rispetto dei vincoli sulle distanze dal più vicino corpo idrico superficiale come definiti nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e dei criteri e dei valori limite di cui al successivo art. 14.

In relazione ai documenti G929_SIA_R_003_Analisi_comp_3-4_REV00-signed-Analisi di compatibilità dell'opera:

- nel paragrafo 3.1.4.2.2 Qualità delle acque per le acque superficiali è riportato uno stralcio della classificazione, estratta dal PdG 2021, di corpi idrici superficiali, posti in altri bacini idrografici che non hanno nessuna relazione con le opere in oggetto senza focalizzare sull'unico corpo idrico realmente interessato ossia l'invaso del medio Flumendosa. Nel paragrafo 4.4.2 pur essendo citati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

fattori di perturbazione e possibili impatti per le acque, le considerazioni addotte per indicare un' assenza di possibili impatti nel corpo idrico lacustre (Lago del Flumendosa), in considerazione dell' uso a cui è destinata la risorsa (potabile) e del fatto che anche solo un aumento della torbidità delle acque può pregiudicarne il raggiungimento degli obiettivi ambientali (perturbazione dei sedimenti lacuali con reimmissione in circolo dei nutrienti e delle sostanze immobilizzate nel sedimento), sono piuttosto semplicistiche e non suffragate da dati oggettivi.

Aspetti relativi alla pianificazione delle risorse idriche

Con riferimento alla quota dell'opera di presa di valle (242.00 m slm), si coglie favorevolmente quanto dichiarato dal soggetto proponente in merito al fatto che l'impianto in pompaggio potrà funzionare solo se il livello idrico dell'invaso di Nuraghe Arrubiu è superiore a tale valore e che, pertanto, la quota dell'opera di presa non potrà in alcun modo costituire un vincolo sulla gestione, a regime, dell'invaso stesso.

Riguardo, invece, la fase di cantiere, nella citata nota ARDIS prot. n. 10196/2022 era stata richiamata l' attenzione sulla "Fase in corso d'opera" durante la quale, per la realizzazione dell'opera di presa di valle citata, è previsto che la quota di invaso del serbatoio di Nuraghe Arrubiu non possa essere superiore al valore di 242 m slm per un intervallo temporale pari a 9.5 mesi (dal 19/07/2026 al 29/04/2027). Nella medesima nota (alla quale si rimanda per maggiori dettagli) era stato evidenziato che la scelta progettuale proposta avrebbe determinato, per il periodo indicato, una riduzione considerevole del volume utile di regolazione dell'invaso di Nuraghe Arrubiu, con ripercussioni sia sul volume derivabile dal serbatoio sul Rio Flumineddu (collegato al serbatoio del Flumendosa e idraulicamente a monte) sia, di fatto, sul volume utile di regolazione del lago Mulargia (collegato al serbatoio del Flumendosa e idraulicamente a valle).

Nella citata nota ARDIS prot. n. 10196/2022 era stata, conseguentemente, chiesta una valutazione, anche attraverso i dati idrologici e di pianificazione ivi richiamati (consultabili attraverso il sito istituzionale dell' Autorità di Bacino della Sardegna), dei possibili deficit di alimentazione delle utenze SIMR a seguito della limitazione della quota di invaso durante l'esecuzione dei lavori. Detta valutazione era stata richiesta anche con riferimento all'ipotesi di slittamento del cronoprogramma. La richiesta era motivata alla luce dell' importanza strategica del Sistema del Flumendosa che, allo stato attuale, garantisce, oltre che l'



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

alimentazione del comparto irriguo ed industriale del sud Sardegna, il soddisfacimento della domanda idropotabile di circa 700.000 residenti.

A tale riguardo la Società proponente, con il "Doc. No. P0030780-1-H8 Rev. 0 - Luglio 2023", non fornisce alcun tipo di elaborazione adducendo a motivo del mancato riscontro che *"le analisi statistiche richieste comporterebbero l'implementazione di modelli idraulici ed idrologici sistemici di difficile taratura i cui output, anche in considerazione dei dati in possesso e della complessità del sistema SIMR, non garantirebbero una precisione tale da soddisfare alle richieste avanzate, perché avrebbero un basso valore predittivo."*

Di più, la proponente sembrerebbe anche affermare l'inutilità di quanto richiesto. Si legge, infatti, nel documento in parola: *"eventuali carenze di risorsa idrica durante la stagione secca potrebbero portare in uno stato di attenzione il sistema: esse, seppur non tamponabili dall'utilizzo del volume totale di accumulo del Bacino di Nuraghe Arrubiu (come normalmente avviene), a causa della limitazione dei suoi livelli di esercizio, potranno quindi essere compensate dai trasferimenti dagli altri bacini dell'area circostante"*.

Quanto sopra riportato non è assolutamente condivisibile. Innanzi tutto le valutazioni richieste sono analoghe a quelle usualmente richieste per le procedure di VIA e/o di assoggettabilità a VIA e sono indispensabili per valutare l'impatto dell'opera sulla capacità di erogazione del SIMR. Peraltro, i dati necessari sono, come detto, pubblicati o comunque facilmente reperibili presso il gestore del SIMR e la scrivente Direzione e sono costituiti, in buona sostanza, dagli scenari di domanda e dalle serie di deflussi, a passo mensile, alle sezioni di interesse. La società proponente afferma poi che *"eventuali carenze di risorsa idrica durante la stagione secca potranno quindi essere compensate dai trasferimenti dagli altri bacini dell'area circostante"*. Detta affermazione è proprio uno dei tre possibili output dell'analisi richiesta che, infatti, in estrema sintesi potrebbe evidenziare:

1. Il sistema è in grado di garantire le utenze con un accettabile (estremamente basso) livello di rischio;
2. Il sistema non è in grado di garantire le utenze con un accettabile (estremamente basso) livello di rischio se non facendo ricorso al trasferimento di risorsa da altri schemi idrici interconnessi (ed è chiaro che in questo caso vanno quantificati i trasferimenti che hanno un evidente costo sia economico che ambientale);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

3. Il sistema non è in grado di garantire le utenze con un accettabile (estremamente basso) livello di rischio neppure facendo ricorso al trasferimento di risorsa da altri schemi idrici interconnessi.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, considerata la strategicità del Sistema idraulico in argomento, da cui dipendono, come già ricordato, non solo le attività produttive di gran parte della Regione ma la stessa alimentazione idropotabile di circa 700.000 residenti, con la presente si comunica che, per quanto di competenza della scrivente Direzione generale, in assenza delle valutazioni e integrazioni richieste non è possibile esprimere un parere positivo alla proposta in parola.

Il Segretario generale

Antonio Sanna

Sigliato da :

MARIA LAURA BAGELLA

PAOLO BOTTI



Firmato digitalmente da
Antonio Sanna
27/07/2023 18:10:38